

Accordo sindacale sul trasferimento collettivo dalla sede di Catania

In data 6 giugno 2018

TRA

IBM Italia Spa, rappresentata da Renato Mannozi e Salvatore Anania

E

La FIOM-CGIL territoriale di Catania nelle persone di Nunzio Cinquemani e la RSU di Catania nelle persone che sottoscrivono

Premesso che:

- In data 21 maggio 2018, IBM ha avviato la procedura ex art. 8, sezione IV, Titolo I, per il trasferimento collettivo di tutti i lavoratori IBM di Catania sita in via Messina 621 (per un totale di 5 dipendenti, di cui 3 impiegati e 2 quadri) alla sede IBM di Palermo sita in via Mariano Stabile, 160, con decorrenza verosimilmente dal 1 luglio 2018;
- Il trasferimento è motivato da ragioni organizzative riguardanti la chiusura della sede di Catania;
- In data 23 Maggio la FIOM di Catania ha richiesto un incontro, previsto dal vigente CCNL, per l'esame congiunto della procedura di trasferimento in oggetto;
- In data odierna, le parti si sono incontrate presso la sede IBM di Catania e hanno analizzato l'impatto sui lavoratori sia in termini di distanza sia per gli aspetti relativi al collegamenti esistenti;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- A decorrere dal 1 luglio 2018, i dipendenti attualmente operanti presso la sede di Catania verranno trasferiti alla sede IBM di Palermo;
- Le parti, al fine di limitare l'impatto legato alla distanza tra le sedi oggetto della presente operazione e le relative ripercussioni sui lavoratori, hanno convenuto che, fermo restando il trasferimento presso la sede di Palermo, i lavoratori impattati potranno continuare a svolgere la propria mansione dalla propria abitazione.
- Le parti convengono che ai lavoratori trasferiti si applicheranno le condizioni previste dalla normativa sullo *smart working*, pertanto potranno esercitare le proprie mansioni dalla propria abitazione che sarà presa come riferimento, in deroga all'accordo sul "*pendolarismo*", come punto di partenza per eventuali trasferte che dovessero essere richieste.
- Il rapporto di lavoro in modalità "*smart working*" verrà regolamentato da un contratto individuale.
- Le condizioni di cui al punto precedente saranno oggetto di periodica verifica annuale al fine di valutare tempo per tempo il permanere delle condizioni tecnico organizzative che consentono l'erogazione della prestazione in modalità "*smart working*".
- Considerate le distanze geografiche, le parti convengono che eventuali variazioni dovranno essere notificate con almeno 4 mesi di anticipo per permettere ai lavoratori coinvolti di potersi organizzare.

Letto, confermato e sottoscritto

IBM Italia Spa

FIOM-CGIL

RSU di Catania

